servizio affari internazionali

ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

Audizione del Commissario Andor

11ª Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale)

Roma, giovedì 9 gennaio 2014

Scheda n. 83 / IV

Fondo di aiuto europeo agli indigenti

Il 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012 617), in cui si regola la fornitura di assistenza non finanziaria (cibo, indumenti ed altri prodotti essenziali) alle persone indigenti. Il 18 dicembre 2012 l'11ª Commissione permanente del Senato della Repubblica ha adottato in merito la risoluzione di cui al Doc XVIII, n. 180.

Con tale proposta la Commissione europea voleva fornire una risposta alla crisi economica e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, posto dalla strategia "Europa 2020"[1], di ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio, o in condizioni di, povertà ed esclusione sociale entro il 2020[2]. Verrebbe così costituito un nuovo strumento della politica di coesione, destinato ad integrare il ruolo del Fondo sociale europeo. Quest'ultimo, infatti, investendo nelle persone e nelle loro competenze, mira a migliorare le loro opportunità nel mercato del lavoro. Non riesce, tuttavia, a raggiungere quei cittadini sottoposti a forme estreme di povertà che sono troppo distanti dal mercato del lavoro per poterne beneficiare. A questi cittadini si rivolgerebbe, invece, il neo-istituito fondo, con la fornitura di beni atta ad alleviare la deprivazione alimentare, le condizioni di chi non dispone di una fissa dimora e la deprivazione materiale dei bambini.

Il bilancio proposto inizialmente per il Fondo era pari a 2,5 miliardi di euro per interventi da attuare in collaborazione tra l'Unione (per l'85 per cento dei costi) e gli Stati membri (15 per cento) attraverso l'operato di "organizzazioni *partner*". Queste ultime - che potrebbero essere organismi non governativi - oltre a fornire assistenza materiale dovrebbero condurre attività di base finalizzate all'integrazione sociale. Per ulteriori dettagli sul contenuto della proposta originaria, si veda la scheda di valutazione n. 51/2012.

Si segnala che cinque Parlamenti nazionali (i Parlamenti danese e svedese, il Bundestag tedesco e le due Camere del Parlamento del Regno Unito) hanno approvato un parere motivato sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà. Per maggiori dettagli si veda il sito IPEX.

---

[1] Il programma "Europa 2020" è è finalizzato alla realizzazione di una società intelligente, sostenibile ed inclusiva. Per maggiori dettagli si rinvia al sito della Commissione europea.

[2] Si segnala, peraltro, che nel recente "progetto di relazione comune sull'occupazione" (COM(2013) 801), la stessa Commissione europea ha concluso che, posta la situazione attuale, il raggiungimento di due degli obiettivi di Europa 2020 (un tasso di occupazione del 75 % per gli uomini e le donne tra i 20 e i 64 anni e la sottrazione di almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà o esclusione sociale) richiederebbe "*una forte inversione di tendenza*" (pagg. 5 e 13).

Le Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, nel confermare che "*gli aiuti a favore degli indigenti saranno pari a 2 500 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 e saranno prelevati dalla dotazione dell'FSE*" (par. 58), non hanno però fatto espresso riferimento al Fondo.

Alla proposta i co-legislatori europei hanno riconosciuto carattere prioritario, nel tentativo di rendere il Fondo operativo già dall'inizio del 2014. A questo fine hanno avuto luogo triloghi tra rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento e del Consiglio.

Il Parlamento europeo ha votato il 12 giugno 2012 il mandato per avviare triloghi informali in vista di un possibile accordo in prima lettura. Ha, al contempo, approvato alcuni emendamenti (si veda la risoluzione del Parlamento europeo P7_TA(2013)0257), i più importanti dei quali riguardano[3]:

1) l'applicabilità del fondo a tutti gli Stati, membri mediante l'introduzione di un nuovo articolo 2-*bis*: "*Il diritto di utilizzare il Fondo si applica a tutti gli Stati membri*";
2) l'aumento delle risorse disponibili per il periodo 2014-2020 "*tenendo conto del numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale e del fatto che tale numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni*" (nuovo considerando 4-*quater*).
   Nell'ambito dell'accordo raggiunto tra fine giugno - inizio luglio relativo al quadro finanziario pluriennale, le risorse disponibili per gli indigenti sono state, dunque, elevate a 3,5 miliari di euro.

.

In sede di Consiglio non vi è stata unanimità sulla partecipazione obbligatoria al fondo da parte di tutti gli Stati membri (si veda il documento del Consiglio 10896/13 del 14 giugno 2013). L'11 dicembre 2013 il Coreper ha adottato un testo finale di compromesso con il Parlamento europeo. Questo comporterebbe, in estrema sintesi:

1) l'applicabilità del fondo a tutti gli Stati membri, come richiesto dal Parlamento europeo;
2) l'ampliamento del suo campo di applicazione, per garantire maggiore libertà nell'utilizzo dei fondi forniti;
3) una certa flessibilità nella programmazione, che assicuri un lasso di tempo sufficientemente ampio per pianificare e porre in essere le attività del Fondo;
4) la definizione delle allocazioni per paese ad opera degli Stati membri.

3 gennaio 2014
A cura di Laura Lo Prato
Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)

[3] Un testo coordinato con gli emendamenti del Parlamento europeo è disponibile sul sito del Consiglio dell'Unione europea.